

CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni Titolo IV - Delle promesse unilaterali

Art. 1991 Cooperazione di più persone.

Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.